REGOLAMENTO (CEE) N. 2252/92 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1992

che fissa le modalità d'applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione [1] in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 [3], in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1991/92 prevede misure specifiche intese ad ovviare alle carenze nella produzione e nella commercializzazione di lamponi destinati alla trasformazione ; che gli aiuti previsti sono concessi ad organizzazioni di produttori che hanno ottenuto un riconoscimento specifico e hanno presentato un programma di miglioramento della competitività del settore, approvato dall'autorità nazionale competente ;

considerando che occorre ricordare come tale riconoscimento specifico non sia subordinato ad un riconoscimento precedente, concesso in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92 [5] ; che esso è concesso indipendentemente da quest'ultimo, purché siano soddisfatte alcune condizioni specifiche ;

considerando che le condizioni previste per la concessione del rinoscimento debbono fornire un'adeguata garanzia che le organizzazioni di produttori beneficiarie degli aiuti comunitari siano in grado, in base alle dimensioni e alla durata delle loro attività ed al loro funzionamento stesso di contribuire al previsto miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in questione ; che, onde garantire un minimo di stabilità a queste organizzazioni di produttori, è necessario disporre che esse prevedano, nei loro statuti, clausole precise volte a garantire ai produttori il controllo delle decisioni e del funzionamento dell'organizzazione, nonché sanzioni per le infrazioni alle regole sottoscritte ;

considerando che è necessario definire le quantità commercializzate per la concessione dell'aiuto forfettario alle organizzazioni di produttori riconosciute che hanno presentato un programma per migliorare le competitività del settore, approvato dall'autorità nazionale competente che il verificarsi di condizioni climatiche avverse in una regione di produzione nel corso di una campagna determinante per il calcolo dell'aiuto possono creare gravi distorsioni nell'applicazione di questo regime di aiuti ; che occorre prevedere, in questi casi, il calcolo dell'aiuto in base ai quantitativi commercializzati durante la campagna successiva a quella che ha fortemente risentito delle condizioni summenzionate ;

considerando che occorre definire le varie misure che possono comprendere azioni individuali e comuni previste nel programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria ; che, sebbene spetti all'autorità nazionale approvare i programmi, la concertazione e la cooperazione amministrativa con la Commissione deve consentire a quest'ultima, nell'intento di salvaguardare gli obiettivi della regolamentazione, di chiedere eventuali modifiche del progetto di programma, o addirittura di opporsi alla concessione di contributi finanziari, sia nazionali che comunitari ;

considerando che occorre prevedere modalità precise per l'approvazione di azioni comuni nei programmi delle organizzazioni di produttori di una stessa zona di produzione e, in misura ancora maggiore, delle azioni a carattere transnazionale ;

considerando che occorre stabilire alcune modalità generali e di finanziamento per gli aiuti a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione « garanzia », alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 1991/92 ; che occorre comunque ricordare come i contributi comunitari possano essere versati dallo Stato membro solamente successivamente, o al massimo simultaneamente, al pagamento del contributo nazionale, previe le necessarie verifiche ;

considerando che l'attuazione delle varie misure specifiche in oggetto comporta, per l'organizzazione di produttori beneficiaria, l'obbligo imperativo di trasmettere informazioni dettagliate e precise, secondo una periodicità da stabilirsi, all'autorità designata dallo Stato membro, per consentire a quest'ultima di controllare l'esecuzione degli impegni sottoscritti dall'organizzazione di produttori ;

considerando che, per la conversione in moneta nazionale, l'importo massimo per ettaro dell'aiuto fissato per le azioni relative al miglioramento colturale e/o varietale della produzione, è convertito in base al tasso di conversione agricolo valido il primo giorno di ogni campagna di commercializzazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1676/85 ;

[1] GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.
[2] GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.
[3] GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.
[4] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[5] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

considerando che l'obbligo di informazione a carico del beneficiario dell'aiuto non può bastare, da solo, a garantire una buona gestione delle misure ; che è pertanto necessario precisare quali verifiche documentarie e controlli sul posto l'autorità nazionale debba effettuare, in funzione dei vari contributi previsti nell'ambito del suddetto regolamento ;

considerando che per le infrazioni più gravi agli obblighi dal regolamento (CEE) n. 1991/92 o dal presente regolamento sono necessarie sanzioni adeguate ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le organizzazioni di produttori la cui attività economica riguarda la produzione e la commercializzazione di lamponi destinati alla trasformazione :

— che sono state oggetto di un riconoscimento specifico alle condizioni definite al titolo I ;

— e che hanno presentato un programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria conforme alle disposizioni del titolo II, approvato dallo Stato membro interessato,

beneficiano delle misure specifiche previste dal regolamento (CEE) n. 1991/92, secondo le modalità del presente regolamento.

TITOLO I

Riconoscimento specifico delle organizzazioni di produttori di lamponi destinati alla trasformazione

Articolo 2

Gli Stati membri concedono, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1991/92, il riconoscimento specifico alle organizzazioni di produttori e associazioni di produttori — in appresso uniformemente denominate « organizzazioni di produttori » — la cui attività economica concerne la produzione e la commercializzazione di lamponi destinati alla trasformazione :

— che sono costituite per iniziativa dei produttori stessi nell'intento di realizzare, nel settore del lampone da industria, gli obiettivi di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1035/72 ;

— che contemplano per i propri aderenti gli obblighi elencati nel presente articolo ;

— che mettono a disposizione dei propri aderenti i mezzi tecnici adeguati per le operazioni preliminari alla vendita, ed in particolare il condizionamento e, se del caso, l'ammasso dei prodotti in questione ;

— che contemplano, nei loro statuti :

a) l'obbligo per gli aderenti di fare effettuare all'organizzazione di produttori la vendita di tutta la loro produzione di lamponi da industria ;

b) disposizioni intese a garantire ai produttori il controllo dell'organizzazione e delle decisioni ;

c) disposizioni intese a sanzionare qualsiasi violazione, da parte dei produttori associati, delle norme stabilite dall'organizzazione di produttori ;

d) l'obbligo per i produttori :
 — di aderire all'organizzazione per un periodo minimo di tre anni,
 — di notificare il loro ritiro con un preavviso di almeno dodici mesi ;

e) disposizioni relative ai contributi degli aderenti ;

— che comprovano un'attività economica sufficiente, conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1991/92 ;

— che tengono una contabilità distinta per le attività connesse ai lamponi da industria.

Articolo 3

1. Le organizzazioni di produttori presentano la domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 1991/92 all'autorità competente designata dallo Stato membro, entro un termine di dodici mesi a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

2. La domanda di riconoscimento è corredata dell'atto costitutivo e delle informazioni di cui all'allegato I.

3. L'autorità competente accerta, mediante un controllo dei documenti e verifiche in loco, la veridicità delle informazioni comunicate. In caso di dubbio l'autorità competente procede ad un'appropriata verifica, per accertare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2.

4. Il riconoscimento specifico viene concesso entro un termine di tre mesi dall'inoltro della domanda. Tuttavia, qualora siano necessarie indagini complementari, il termine di tre mesi può essere portato a sei mesi.

5. Anteriormente al 1° dicembre di ogni anno le organizzazioni di produttori comunicano alla competente autorità l'aggiornamento delle informazioni di cui all'allegato I.

Articolo 4

La competente autorità accerta periodicamente, e almeno ogni tre anni, il regolare funzionamento delle organizzazioni di produttori riconosciute conformemente all'articolo 3 ed il rispetto delle condizioni cui è subordinato il riconoscimento.

L'autorità competente procede al ritiro del riconoscimento specifico qualora constati che, a seconda dei casi :

— non sono soddisfatti gli obblighi imposti per il riconoscimento,

— non sono comunicate le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Articolo 5

Al più tardi il 31 gennaio di ogni anno gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione :

— l'elenco delle organizzazioni di produttori di lamponi da industria che sono state oggetto di un riconoscimento ai sensi del regolamento (CEE) n. 1991/92 ;

— per ciascuna organizzazione di produttori, il modulo debitamente compilato di cui all'allegato I.

Articolo 6

Ai fini della concessione, alle organizzazioni di produttori riconosciute, dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1991/92, i quantitativi commercializzati si riferiscono ai quantitativi effettivamente venduti per la trasformazione nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico. Nel caso di condizioni climatiche avverse constatate nella regione di produzione, che diminuiscono di oltre il 20 % il raccolto dell'organizzazione di produttori, i quantitativi commercializzati sono quelli effettivamente venduti per la transformazione nel corso della seconda campagna di commercializzazione successiva alla data del riconoscimento specifico.

TITOLO II

Programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria

Articolo 7

1. Le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1991/92 prevedono, a seconda dei casi, le seguenti misure :

a) meccanizzazione della raccolta :

acquisto ed ammortamento delle macchine per la raccolta dei lamponi ;

b) miglioramento colturale e/o varietale della produzione sulle piantagioni esistenti :

— estirpazione delle piante, seguita da nuovo impianto,

— riconversione varietale, in vista del miglioramento genetico qualitativo e/o quantitativo,

— miglioramento delle tecniche colturali per quanto concerne il modo di coltivazione e la distanza d'impianto,

c) consulenza tecnica :

— messa a disposizione degli aderenti dell'assistenza tecnica necessaria per preparare la meccanizzazione della raccolta, per migliorare la gestione delle colture e per organizzare tutte le attività connesse alla produzione.

2. Le azioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1991/92 prevedono, a seconda dei casi, le seguenti misure :

a) la messa a punto, in campo scientifico, e la divulgazione delle misure atte ad ovviare alle carenze strutturali della produzione :

— impiego di nuove varietà con una migliore resa e/o una qualità più rispondente alle esigenze degli utilizzatori e più adatte alla trasformazione,

— messa a punto di nuovi metodi di lotta contro determinate malattie.

Queste azioni debbono essere presentate e realizzate in diretta collaborazione con istituti e/o organismi competenti in questi settori ;

b) la messa a punto di nuovi prodotti e/o di nuovi tipi di impiego dei prodotti trasformati :

— studi di mercato,

— ricerca di nuovi sbocchi,

— studi economici per la progettazione di imballaggi e di sistemi di condizionamento,

— messa a punto di nuovi prodotti, dalla progettazione fino all'immissione sul mercato,

— analisi costi-benefici delle nuove tecniche di conservazione.

Queste azioni debbono essere presentate e realizzate in diretta collaborazione con i trasformatori o con le loro organizzazioni ;

c) uno studio di mercato sulle prospettive di sviluppo del mercato dei lamponi freschi :

— analisi delle prospettive del mercato del prodotto fresco e della possibilità, per le zone di produzione in questione, di accedere al mercato, nell'intento di indirizzare una parte della produzione del lampone da industria verso il mercato del prodotto fresco.

Articolo 8

1. L'organizzazione di produttori sottopone all'approvazione dell'autorità competente designata dallo Stato membro il progetto di programma, presentato conformemente all'allegato II e corredato di tutti i documenti giustificativi.

I lavori di esecuzione del programma non possono iniziare prima che esso sia stato approvato dall'autorità nazionale competente.

2. L'autorità competente adotta, entro cinque mesi a decorrere dalla ricezione, una decisione sul progetto di programma presentato. Le domande di modifica di cui al paragrafo 3, lettera b) interrompono tale termine.

L'autorità competente accerta :

— con tutti i mezzi utili, compresi i controlli in loco, l'esattezza della informazioni fornite sulla produzione di lamponi da industria dei membri dell'organizzazione di produttori al momento della presentazione del programma ;

— la conformità del programma al modello dell'allegato II e agli obiettivi stabiliti dal presente titolo;

— la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione dell'esecuzione.

Prima dello scadere del terzo mese successivo alla ricezione del progetto l'autorità competente comunica alla Commissione i programmi che essa ritiene approvabili in applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1991/92, con una valutazione generale sul rispetto dei criteri di cui al terzo trattino del secondo comma.

Entro un termine di 40 giorni dalla ricezione di tale comunicazione, la Commissione trasmette eventualmente all'autorità competente una domanda di rigetto o una domanda di modifica del programma.

3. A seconda dei casi, l'autorità competente:

a) approva il programma, che è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1991/92 e a quelle del presente titolo;

b) chiede di modificare il progetto di propria iniziativa o su richiesta della Commissione. Possono essere approvati soltanto i progetti che hanno recepito le modifiche richieste;

c) respinge il programma di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.

4. a) Il programma che comprende azioni da presentare e da realizzare in comune da parte di organizzazioni di produttori che raggruppano produttori di una stessa zona di produzione o di più zone di produzione eventualmente è approvato con riserva d'esame della parte comune nei programmi di altre organizzazioni di produttori interessate.

b) Una zona di produzione comprende l'intero territorio nazionale di uno Stato membro.

c) Per le azioni comuni a carattere transnazionale le autorità competenti degli Stati membri approvano i programmi in stretta collaborazione tra di loro.

5. Durante l'esecuzione del programma l'autorità competente accerta periodicamente, in base alle relazioni che le sono trasmesse annualmente dalle organizzazioni di produttori interessate e mediante controlli in loco, lo stato d'esecuzione dei programmi approvati e la conformità delle realizzazioni sotto il profilo tecnico e finanziario, nonché l'esattezza dei documenti giustificativi presentati.

Ogni programma è oggetto di almeno due controlli in loco durante il periodo della sua esecuzione.

Articolo 9

L'autorità competente trasmette annualmente alla Commissione, al più tardi il 31 gennaio, una relazione sullo stato di realizzazione dei programmi approvati e sui risultati dei controlli effettuati, comunicandole tutte le informazioni utili in caso di difficoltà di esecuzione tali da compromettere il buon fine degli impegni sottoscritti dalle organizzazioni di produttori.

TITOLO III

Disposizioni generali e di finanziamento

Articolo 10

1. L'aiuto forfettario a favore delle organizzazioni di produttori riconosciute che hanno presentato un programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria, approvato dalle autorità nazionali competenti, è versato nella misura del 70 % dell'importo provvisorio dalle autorità nazionali alle organizzazioni di produttori entro un termine massimo di due mesi successivo all'approvazione del programma.

2. L'importo provvisorio è determinato, se del caso, in funzione dei quantitativi commercializzati da ciascuna organizzazione di produttori, como risulta dalla domanda di riconoscimento.

3. L'importo definitivo dell'aiuto è stabilito e il saldo di tale importo è versato al più tardi un mese dopo la comunicazione, da parte delle organizzazioni di produttori alle autorità nazionali competenti, delle informazioni concernenti i quantitativi commercializzati nel corso della prima campagna di commercializzazione successiva al riconoscimento.

Articolo 11

1. Per riscuotere l'aiuto comunitario relativo al programma di miglioramento della competitività del settore del lampone da industria le organizzazioni di produttori beneficiarie presentano, al termine di ciascuna campagna di commercializzazione, una domanda di aiuto alla competente autorità nazionale.

2. Le domande di aiuto sono presentate conformemente all'allegato III entro i due mesi successivi alla fine della campagna di commercializzazione, unitamente alle fatture e a qualsiasi altro documento equivalente relativo ai lavori eseguiti.

3. Il finanziamento delle spese per le azioni comuni a varie organizzazioni di produttori è ripartito tra tali organizzazioni in base alle spese effettuate per la campagna di commercializzazione considerata.

4. Per le domande presentate dopo la scadenza del termine succitato interviene una detrazione del 5 % sull'aiuto.

Articolo 12

Previa verifica delle domande di aiuto e dei relativi documenti giustificativi le autorità competenti degli Stati membri versano annualmente, entro i tre mesi successivi all'inoltro della domanda di aiuto, il contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario, determinati conformemente all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92.

Articolo 13

Il tasso da applicare per convertire ogni anno in moneta nazionale l'importo massimo per ettaro dell'aiuto previsto all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1991/92, è il tasso di conversione agricolo vigente il primo giorno della campagna di commercializzazione.

Articolo 14

1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato gli Stati membri procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse calcolato a decorrere dalla data di versamento dell'aiuto fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per operazioni di recupero analoghe secondo il diritto nazionale.

Gli Stati membri procedono al recupero di tutti gli aiuti versati in applicazione del regolamento (CEE) n. 1991/92 a organizzazioni di produttori che cessano la loro attività prima della fine del terzo anno successivo alla data del riconoscimento specifico di cui al titolo I del presente regolamento, o a organizzazioni di produttori il cui riconoscimento specifico è stato ritirato in applicazione dell'articolo 4.

2. L'aiuto recuperato è versato ai servizi od organismi pagatori e da essi dedotto dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia proporzionalmente al finanziamento comunitario.

3. Le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di procedere al recupero delle somme pagate sono a carico della Comunità proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per sanzionare le infrazioni gravi agli impegni e agli obblighi che risultano dal regolamento (CEE) n. 1991/92 e dal presente regolamento.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

SCHEDA CONCERNENTE LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

Stato membro :

Anno :

Campagna :

I dati che seguono si riferiscono alla

1. Ragione sociale :
.....

2. Forma giuridica :

3. Statuto (allegare una copia)

4. Indirizzo (via, numero, località, telefono, telex)
 — sede amministrativa :

 — sede commerciale :

5. Estensione territoriale :
.....

6. Numero di aderenti :
 — numero di produttori :
 — eventuale numero di aderenti non produttori :

7. Schedario degli aderenti :
 Allegare, per ciascun aderente, i seguenti dati :
 — cognome e nome ;
 — numero e riferimento d'iscrizione delle parcelle coltivate a lampone da industria ;
 — raccolto ;
 — resa ottenuta per ettaro.

8. Finanziamento a carico degli aderenti :
 Contributi ☐ Altro modo di finanziamento ☐
 Al momento dell'adesione :
 Annualmente :
 — importo forfettario :
 — percentuale :

9. Norme stabilite dall'organizzazione di produttori :
 — norme di conoscenza della produzione :
 Sì ☐ No ☐
 — norme di produzione :
 — norme di commercializzazione
 (allegare copia di dette norme).

10. Mezzi tecnici a disposizione degli aderenti (facoltativo)
 A. Centro di preparazione e di condizionamento :
 Sì ☐ No ☐
 Breve descrizione dell'impianto (componenti, superficie, ecc.) :

B. Impianti :

— di magazzinaggio frigorifero : Sì ☐ No ☐

capacità : m^3 o

..... t

— altri (specificare) :

capacità : t

11. Personale addetto a :

— l'amministrazione :

— la gestione :

— la preparazione, il condizionamento e il magazzinaggio :

— la commercializzazione :

— l'assitenza tecnica :

12. Superficie delle piantagioni per l'insieme degli aderenti :

Prodotti	Superficie (ha)
Lamponi da industria	
Lamponi (mercato del prodotto fresco)	
Altri ortofrutticoli (1)	

(1) Facoltativo

13. Bilancio della commercializzazione nella campagna precedente

Prodotti	Raccolto (t)	Scorte invendute (t)	Perdite (t)	Produzione commercia-lizzata (t)	Prezzo medio ottenuto (moneta nazionale/t)	Valore della produzione commercializzata
Lampone da industria						

14. Risultato del conto di gestione dell'ultima campagna :

.....

.....

.....

15. Programma di miglioramento della competitività nel settore del lampone da industria :

a) data della presentazione :

data dell'approvazione :

data della realizzazione :

b) breve descrizione delle azioni previste, proposte e in via d'esecuzione (cancellare le diciture che non interessano) :

— azioni individuali :

.....

— azioni comuni :

.....

Riservato allo Stato membro

16. RICONOSCIMENTO (1) — *ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72*

Data : Numero della decisione :

Pubblicazione nella : il :

17. RICONOSCIMENTO SPECIFICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO N. 2252/92

Data : Numero della decisione :

Pubblicazione nella : il :

18. RITIRO DEL RICONOSCIMENTO SPECIFICO

Data : Numero della decisione :

Pubblicazione nella : il :

19. CONTROLLI EFFETTUATI

Data :

Oggetto :

.....

Osservazioni :

.....

.....

(1) Eventualmente

ALLEGATO II

Descrizione del programma di miglioramento della competitività nel settore del lampone da industria

A. Delimitazione dell'area geografica interessata

1. Azioni individuali
2. Azioni comuni

B. Descrizione della situazione iniziale per quanto riguarda :

1. La produzione :
 — numero di aziende, superficie coltivata, resa per ha, volume del raccolto ed entità rispetto alla produzione nazionale ;
 — stato delle piantagioni (età, densità, taglio, esistenza di altri alberi da frutta ecc.) ;
 — infrastrutture tecniche delle aziende.
2. L'assistenza tecnica
3. La commercializzazione :
 Breve descrizione degli impianti, delle attrezzature e delle capacità esistenti.
4. I problemi che impediscono il normale proseguimento della produzione.

C. Potenziale di produzione — obiettivi e prospettive degli sbocchi

D. Obiettivi perseguiti dal programma

1. Descrizione degli obiettivi da conseguire mediante l'esecuzione del programma
2. Descrizione degli obiettivi per ciascuna azione

2.1. Azioni individuali

2.1.1. Meccanizzazione della raccolta

2.1.2. Ristrutturazione e riconversione delle piantagioni : reimpianto

2.1.3. Assistenza tecnica

2.2. Azioni comuni

2.2.1. Messa a punto, in campo scientifico, e divulgazione delle misure atte ad ovviare alle carenze strutturali :
 — miglioramento genetico
 — impiego di nuove varietà
 — ottenimento di materiale certificato
 — lotta contro le malattie
 — salvaguardia della qualità dei prodotti dopo il raccolto
 — adeguamento della qualità dei prodotti in funzione delle esigenze dell'industria

2.2.2. Messa a punto di nuovi prodotti e/o ricerca di nuovi sbocchi :
 — messa a punto di nuovi prodotti e
 — miglioramento della commercializzazione dei prodotti esistenti.

2.3.3. Studio di mercato sulle prospettive di sviluppo del mercato del prodotto fresco.

E. Azioni comuni, informazioni relative a :

1. Le organizzazioni di produttori che partecipano alle azioni comuni del programma.
2. Gli istituti e/o gli organismi che partecipano alle azioni di messa a punto scientifica e di divulgazione.
3. I trasformatori e/o le associazioni di trasformatori che partecipano alle azioni di messa a punto di nuovi prodotti o di ricerca di nuovi sbocchi.

F. Investimenti necessari :

1. Costo globale, ripartito per azione prevista.
2. Costo di previsione, ripartito per anno d'esecuzione.

G. Termini previsti d'esecuzione e scaglionamento annuo dell'esecuzione, su un periodo massimo di 8 anni.

ALLEGATO III

DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 11

Ragione sociale dell'organizzazione di produttori :

Indirizzo amministrativo :

(via, numero, località, telefono, telex) :

Banca e numero di conto sul quale deve essere versato l'aiuto :

.....

Riconoscimento specifico ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2252/92 :

Data : Numero della decisione :

Produzione e superficie totale dell'azienda :

Campagna di commercializzazione :

Elenco dei lavori effettuati durante la campagna

Tipo di azione e documenti giustificativi allegati	Importo
1. Azioni individuali	
A. Meccanizzazione della raccolta :	
1. Fattura n. del	
2. Fattura n. del	
3. Fattura n. del	
4. Fattura n. del	
B. Miglioramento colturale e/o varietale della produzione	
1. Fattura n. del	
2. Fattura n. del	
3. Fattura n. del	
4. Fattura n. del	
C. Assistenza tecnica	
1. Fattura n. del	
2. Fattura n. del	
3. Fattura n. del	
4. Fattura n. del	
2. Azioni comuni	
A. Messa a punto scientifica e divulgazione	
1. Fattura n. del	
2. Fattura n. del	
3. Fattura n. del	
4. Fattura n. del	
B. Messa a punto di nuovi prodotti e/o ricerca di nuovi sbocchi	
1. Fattura n. del	
2. Fattura n. del	
3. Fattura n. del	
4. Fattura n. del	
C. Studio di mercato sulle prospettive di sviluppo del mercato del prodotto fresco	
1. Fattura n. del	
2. Fattura n. del	
3. Fattura n. del	
4. Fattura n. del	
Totale delle spese relative al programma di competività per la campagna :	

Riservato allo Stato membro

Domanda pervenuta il

A. Spese ammissibili per tutte le azioni, tranne le azioni relative al miglioramento colturale e/o varietale della produzione

	Importo
1. Totale della spesa dichiarata :	
2. Totale degli importi non ammissibili del programma :	
3. (1 — 2) Spesa da prendere in considerazione :	
4. (3 × 0,65) Spesa ammissibile :	
B. Spese ammissibili per le azioni relative al miglioramento colturale e/o varietale della produzione ed importo massimo ammesso	
1. Totale della spesa dichiarata :	
2. Totale degli importi non ammissibili del programma :	
3. (1 — 2) Spesa da prendere in considerazione :	
4. (3 × 0,65) Spesa ammissibile :	
5. Tasso di cambio dell'1. 6. 19 . . :	
6. Spesa ammissibile in ecu :	
7. Superficie interessata :	
8. (6 : 7) Importo ammissibile/ha, eventualmente ridotto a 1 100 ECU/ha :	
9. Importo totale ammissibile : (8 × 5 × 7)	
C. Importo da pagare A4 + B9	
D. Importo a carico del FEAOG $\frac{(C \times 40)}{65}$	